



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 9 del 2022

A tutti i clienti

## Circolare mensile FEBBRAIO 2022

- 1 **Riforma dell'IRPEF** - Novità in materia di aliquote e detrazioni d'imposta - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
- 2 **Esclusione da IRAP di professionisti e imprenditori individuali a partire dal 2022** - Chiarimenti
- 3 **Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali** - Disposizioni attuative
- 4 **Contributi INPS artigiani e commercianti** - Aliquote contributive per il 2022
- 5 **Soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95** - Aliquote contributive per il 2022
- 6 **Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili** - Provvedimento attuativo
- 7 **Credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifica ambientale** - Provvedimento attuativo
- 8 **Credito d'imposta per imprese che sostengono iniziative formative su competenze manageriali** - Provvedimento attuativo
- 9 **Corrispettivi telematici** - Modalità di rilevazione e documentazione - Chiarimenti
- 10 **Operazioni non imponibili iva** - Trasporti internazionali - Chiarimenti
- 11 **Iper-ammortamenti** - Interconnessione "tardiva" o perizia "tardiva"
- 12 **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** - Requisito della novità - Beni già utilizzati in comodato

BARACCO FORNASIERO SRL



<b>1</b>	<b>RIFORMA DELL'IRPEF - NOVITÀ IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF introdotte: <ul style="list-style-type: none"><li>• la rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni d'imposta, la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, le modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione" e alle addizionali regionali e comunali;</li><li>• l'assegno unico e universale per i figli, in relazione alle detrazioni per i figli a carico.</li></ul>
<b>1.1</b>	<b>AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</b> Le novità sono entrate in vigore l'1.1.2022. Tenuto conto dei necessari adeguamenti informatici per la lavorazione delle buste paga e delle modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico che entrano in vigore dall'1.3.2022, i sostituti d'imposta che non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, possono applicarle entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi dell'anno.
<b>1.2</b>	<b>MODIFICA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI</b> Sono state modificate le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali. <b>Parametrazione della detrazione al periodo di lavoro</b> Ai fini del calcolo delle detrazioni "base" per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"). <b>Detrazioni d'imposta "aggiuntive"</b> In relazione alle ulteriori detrazioni d'imposta previste per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati o di redditi di pensione (d'importo pari rispettivamente a 65,00 e 50,00 euro), spettanti ai contribuenti con determinate soglie di reddito complessivo, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che sono da intendersi quali correttivi in aumento e devono essere corrisposte per intero nel corso del 2022, senza parametrazione al periodo di lavoro o di pensione. Il sostituto d'imposta alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto, deve però ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare delle retribuzioni o dei trattamenti pensionistici complessivamente erogati nel periodo d'imposta.
<b>1.3</b>	<b>MODIFICHE AL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE</b> È stata modificata la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" prevista dall'art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese"). Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto, in generale, da 28.000,00 a 15.000,00 euro. <b>"Clausola di salvaguardia" per soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro</b> Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, è stata invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza". Il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza: <ul style="list-style-type: none"><li>• tra la somma di determinate detrazioni d'imposta, cioè per familiari a carico, per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per interessi su mutui contratti fino al 31.12.2021 e per spese sostenute fino al 31.12.2021 ma con rilevanza anche negli anni 2022 e successivi per effetto della prevista rateizzazione;</li><li>• e l'IRPEF lorda.</li></ul> Al riguardo, è stato chiarito che: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'imposta lorda va determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati;</li></ul>



## BARACCO FORNASIERO

	<ul style="list-style-type: none"><li>il sostituto d'imposta è tenuto a verificare l'"incapienza" sulla base delle detrazioni di cui ha conoscenza e ad effettuare un conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto; l'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore.</li></ul> <p>L'importo del trattamento integrativo spettante in base alla "clausola di salvaguardia" non può comunque essere superiore a 1.200,00 euro annui, come per i contribuenti con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro.</p>
<b>1.4</b>	<b>NUOVO ASSEGNO UNICO E MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO</b> È stato istituito, con decorrenza dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale per i figli, modificando la disciplina delle detrazioni IRPEF per figli a carico. Con riferimento agli adempimenti in capo al sostituto d'imposta, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni per figli a carico sono da computare applicando: <ul style="list-style-type: none"><li>per i primi due mesi dell'anno in corso (gennaio e febbraio), l'art. 12 del TUIR nella versione vigente al 28.2.2022;</li><li>per il restante periodo dell'anno, la nuova versione dell'art. 12 del TUIR, come modificata a decorrere dall'1.3.2022, ferma restando la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro.</li></ul> <b>Abolizione delle detrazioni per i figli con meno di 21 anni di età</b> A decorrere dall'1.3.2022 le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono applicabili solo più con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni. Le detrazioni per i figli con età superiore a 21 anni si applicano dal mese di compimento del 21° anno di età. <b>Ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli a carico</b> A decorrere dall'1.3.2022 è abrogata anche l'ulteriore detrazione IRPEF per famiglie con almeno quattro figli a carico. Al riguardo, la circ. 4/2022 precisa che: <ul style="list-style-type: none"><li>la condizione dell'esistenza di almeno quattro figli a carico va verificata nel corso di tutto l'anno 2022;</li><li>la detrazione spettante deve però essere rapportata ai soli due mesi (gennaio e febbraio) di vigenza.</li></ul> Il sostituto d'imposta deve quindi procedere ad effettuare i relativi conguagli.
<b>1.5</b>	<b>ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI AI NUOVI SCAGLIONI IRPEF</b> Per quanto riguarda l'adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF, che deve avvenire rispettivamente entro il 31.3.2022 o il 31.5.2022, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel frattempo, i sostituti d'imposta devono applicare: <ul style="list-style-type: none"><li>l'aliquota unica, se deliberata entro il 31.12.2021;</li><li>ovvero l'aliquota di base, se entro il 31.12.2021 sono state approvate le aliquote dell'addizionale secondo la precedente articolazione degli scaglioni IRPEF.</li></ul>
<b>2</b>	<b>ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI A PARTIRE DAL 2022 - CHIARIMENTI</b> L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'esclusione da IRAP prevista, a decorrere dal 2022, per le persone fisiche esercenti: <ul style="list-style-type: none"><li>attività commerciali;</li><li>arti e professioni.</li></ul>
<b>2.1</b>	<b>DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI</b> Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività, anche se non organizzate in forma d'impresa: <ul style="list-style-type: none"><li>attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermedie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti (di cui all'art. 2195 c.c.);</li><li>attività agricole eccedenti i limiti di potenzialità del terreno ai sensi dell'art. 32 co. 2 lett. b) e c) del TUIR.</li></ul>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	Riguardo al secondo punto, l'esclusione da IRAP opera con riferimento al valore della produzione ritratto dall'attività eccedente, posto che il valore della produzione rientrante nei limiti è già escluso da IRAP dal 2016.
<b>2.2</b>	<b>IMPRESE FAMILIARI</b> In quanto soggetti individuali, dal 2022 sono escluse da IRAP anche le imprese familiari, indipendentemente dal numero di collaboratori familiari e dipendenti impiegati.
<b>2.3</b>	<b>AZIENDE CONIUGALI</b> Dal 2022 non sono più soggette ad IRAP nemmeno le aziende coniugali se non sono gestite in forma societaria. Continuano, invece, a scontare l'IRAP le aziende coniugali equiparate alle società di fatto, circostanza che ricorre quando l'azienda coniugale sia, nel contempo: <ul style="list-style-type: none"><li>• costituita dopo il matrimonio;</li><li>• gestita da entrambi i coniugi.</li></ul>
<b>2.4</b>	<b>ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E STUDI ASSOCIATI</b> L'Amministrazione finanziaria conferma che gli studi associati e le associazioni professionali continueranno a essere soggetti ad IRAP anche dopo il 2021.
<b>2.5</b>	<b>ULTIMI ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ESCLUSI</b> L'esclusione dall'ambito soggettivo dell'IRAP dei soggetti sopra individuati determina altresì, a partire dal 2022, il venir meno degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento del tributo. Permangono, invece, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2022.
<b>3</b>	<b>SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PER BENI IMMATERIALI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	L'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative della nuova super deduzione del 110% introdotta in sostituzione del <i>Patent box</i> .
<b>3.1</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b> Possono beneficiare della nuova opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa che rivestono la qualifica di "investitore".
<b>3.2</b>	<b>ATTIVITÀ RILEVANTI</b> Ai fini dell'agevolazione rilevano: <ul style="list-style-type: none"><li>• le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, <i>design</i> e ideazione estetica, come definite dal DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo);</li><li>• le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.</li></ul>
<b>3.3</b>	<b>SPESE AGEVOLABILI</b> Il provvedimento elenca anche le spese agevolabili a cui applicare la maggiorazione. Le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo d'imposta in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.
<b>3.4</b>	<b>MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE</b> L'opzione per la super deduzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce. Tale opzione: <ul style="list-style-type: none"><li>• ha durata quinquennale;</li><li>• è irrevocabile;</li><li>• è rinnovabile.</li></ul>
<b>3.5</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b> Il provvedimento definisce anche la documentazione idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni nel caso di recupero, in tutto o in parte, della maggiorazione dedotta. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale beneficia della maggiorazione.

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

<b>4</b>	<b>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022</b>
	<p>L'INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2021 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l'aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall'art. 24 co. 22 del DL 201/2011.</p> <p>Dal 2022 aumenta anche l'aliquota aggiuntiva per i commercianti destinata al finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività.</p>
<b>4.1</b>	<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI</b> <p>Per gli artigiani, l'aliquota contributiva per il 2022 rimane quindi pari al 24%.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 22,80% (prima 22,35%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 25%;</li><li>• ovvero al 23,80%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li></ul>
<b>4.2</b>	<b>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCianti</b> <p>Per i commercianti, è dovuta l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività, che dall'1.1.2022 è stata incrementata dallo 0,09% allo 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).</p> <p>L'aliquota contributiva per il 2022 è quindi pari al 24,48%.</p> <p>Tale aliquota è ridotta al 23,28% (prima 22,44%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</p> <p>Per il reddito eccedente l'importo di 48.279,00 euro (rispetto al precedente limite di 47.379,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al 25,48%;</li><li>• ovvero al 24,28%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.</li></ul>
<b>4.3</b>	<b>RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI</b> <p>Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.</p>
<b>4.4</b>	<b>CONTRIBUTO DI MATERNITÀ</b> <p>Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).</p>
<b>4.5</b>	<b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2022</b> <p>Il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 euro).</p>
<b>4.6</b>	<b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2022</b> <p>Il massimale di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• a 80.465,00 euro (prima 78.965,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;</li><li>• ovvero a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall'1.1.96 o successivamente a tale data.</li></ul>
<b>4.7</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI</b> <p>I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il 16.5.2022, il 22.8.2022, il 16.11.2022 e il 16.2.2023, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;</li><li>• i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2022 e saldo 2022.</li></ul>
<b>5</b>	<b>SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2022</b>
	<p>L'INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2022 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

<b>5.1</b>	<p><b>ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI</b></p> <p>Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l'aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.</p> <p>A tale valore vanno sommate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;</li><li>• l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall'1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all'1,31% rispetto al precedente 0,51%.</li></ul> <p>Pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 35,03% (prima 34,23%), in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;</li><li>• 33,72% (come in precedenza), in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.</li></ul> <p>Con il comunicato stampa 14.2.2022, l'INPS ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022 potevano essere inviati applicando l'aliquota del 34,23% vigente fino al 31.12.2021; tali denunce saranno modificate dall'INPS in fase di elaborazione;</li><li>• la differenza di contribuzione derivante dall'applicazione dell'aliquota del 34,23% rispetto all'aliquota del 35,03%, potrà essere versata entro l'11.5.2022 (tre mesi dalla pubblicazione della suddetta circ. 11.2.2022 n. 25), senza oneri aggiuntivi.</li></ul> <p><b>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie</b></p> <p>Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
<b>5.2</b>	<p><b>ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI</b></p> <p>Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non pensionati né assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, nel 2022 si applica invece l'aumento dell'aliquota dallo 0,26% allo 0,51% (art. 1 co. 398 della L. 178/2020) prevista per finanziare l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).</p> <p>Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota per il 2022 risulta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% ISCRO).</p> <p><b>Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie</b></p> <p>Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2022 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.</p>
<b>5.3</b>	<p><b>MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2022</b></p> <p>Il massimale di reddito per il 2022, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 105.014,00 euro (prima 103.055,00 euro).</p>
<b>5.4</b>	<p><b>MINIMALE DI REDDITO PER IL 2022</b></p> <p>Il minimale di reddito valido per il 2022 è invece pari a 16.243,00 euro (prima 15.953,00 euro).</p> <p>Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;</li><li>• 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;</li><li>• 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.</li></ul>
<b>6</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN MATERIALI RICICLATI ED IMBALLAGGI BIODEGRADABILI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	<p>Con il DM 14.12.2021, pubblicato sulla G.U. 9.2.2022 n. 33, sono stati definiti i criteri e le modalità per fruire del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti in materiali riciclati ed imballaggi biodegradabili, di cui all'art. 1 co. 73 - 77 della L. 30.12.2018 n. 145.</p> <p>Sono stati inoltre forniti alcuni chiarimenti con le risposte del Ministero per la Transizione ecologica 21.2.2022.</p>
<b>6.1</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b> Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che acquistano: <ul style="list-style-type: none"><li>• prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;</li><li>• imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.</li></ul>
<b>6.2</b>	<b>PROFILI TEMPORALI</b> Il credito d'imposta spetta per le spese agevolabili sostenute negli anni 2019 e 2020.
<b>6.3</b>	<b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta spetta: <ul style="list-style-type: none"><li>• nella misura del 36% delle spese sostenute per ciascuno degli anni 2019 e 2020;</li><li>• fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;</li><li>• nel limite complessivo di un milione di euro per ciascun anno.</li></ul>
<b>6.4</b>	<b>DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b> Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione nazionale, regionale o europea.
<b>6.5</b>	<b>PROCEDURA PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</b> Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, occorre presentare un'apposita istanza: <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (<a href="https://padigitale.invitalia.it">https://padigitale.invitalia.it</a>);</li><li>• dalle ore 12.00 del 21.2.2022 alle ore 12.00 del 22.4.2022.</li></ul> <p>Le istanze saranno riconosciute secondo l'ordine di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<b>6.6</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"><li>• esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li><li>• nei limiti dell'importo indicato nella comunicazione di riconoscimento;</li><li>• dalla data indicata nella comunicazione di riconoscimento.</li></ul> <p>Ai fini dell'utilizzo in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li><li>• non si applica il limite annuo di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.</li></ul>
<b>6.7</b>	<b>REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"><li>• non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;</li><li>• non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.</li></ul>
<b>7</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER BONIFICA AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b>
	<p>Sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.</p>
<b>8</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE CHE SOSTENGONO INIZIATIVE FORMATIVE SU COMPETENZE MANAGERIALI - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	<p>Sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per le imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.</p>
<b>9</b>	<b>CORRISPETTIVI TELEMATICI - MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE - CHIARIMENTI</b>
	<p>Con la consulenza giuridica 14.2.2022 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti la modalità di rilevazione e documentazione dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto. In particolare, sono state chiarite le modalità di compilazione di alcuni campi del tracciato 7.0 per l'invio dei dati dei corrispettivi.</p>
<b>10</b>	<b>OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA - TRASPORTI INTERNAZIONALI - CHIARIMENTI</b>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IVA introdotte dal DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), tra cui il nuovo regime per i trasporti internazionali di beni (art. 5-septies).</p>
<b>10.1</b>	<b>QUADRO NORMATIVO</b> <p>Con effetti dall'1.1.2022, il regime di non imponibilità IVA per le prestazioni di trasporto di beni in importazione, esportazione, transito, è stato circoscritto alle sole prestazioni rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni, nonché del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4) dell'art. 9 del DPR 633/72.</p> <p>In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità IVA solamente se prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.</p>
<b>10.2</b>	<b>CHIARIMENTI</b> <p>Tra i chiarimenti forniti dalla circolare, viene precisato che, in ragione della nuova disciplina, sono soggette ad IVA le prestazioni di trasporto di beni che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa – affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (subvettore).</p> <p>Viene specificato che il regime di imponibilità si applica anche qualora il vettore principale, committente del servizio, sia un consorzio o una società cooperativa a cui aderiscono o di cui sono soci i subvettori, incaricati di svolgere il trasporto dei beni.</p> <p>Inoltre, viene evidenziato che la nuova disciplina esplica i suoi effetti alle prestazioni rese a partire dall'1.1.2022, da individuarsi secondo il momento di effettuazione stabilito per i servizi "generici", il quale è differente per i servizi resi da prestatori stabiliti in Italia rispetto ai servizi resi da prestatori non stabiliti nel territorio dello Stato.</p>
<b>11</b>	<b>IPER-AMMORTAMENTI - INTERCONNESSIONE "TARDIVA" O PERIZIA "TARDIVA"</b>
	<p>Con le risposte a interpello 3.2.2022 n. 62 e 71, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di iper-ammortamenti.</p>
<b>11.1</b>	<b>INTERCONNESSIONE "TARDIVA"</b> <p>Secondo quanto affermato nella risposta a interpello 3.2.2022 n. 71, il fatto che l'inter-conneSSIONE possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta.</p> <p>La tardiva interconnessione deve infatti dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.</p>
<b>11.2</b>	<b>PERIZIA "TARDIVA"</b> <p>Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 62, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'iper-ammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene "tardivamente", fermo restando che l'individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell'investimento.</p>
<b>12</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - REQUISITO DELLA NOVITÀ - BENI GIÀ UTILIZZATI IN COMODATO</b>

BARACCO FORNASIERO SRL





## BARACCO FORNASIERO

Con la risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquisto di un bene precedentemente utilizzato in comodato gratuito dal medesimo soggetto può beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

L'Agenzia delle Entrate, in virtù del fatto che il macchinario risulta essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal medesimo soggetto (prima in qualità di comodatario e poi in qualità di acquirente), ha ritenuto che, nel caso di specie, l'utilizzazione del bene in seno al contratto di comodato non influisca, ai fini agevolativi, sul requisito della "novità" del bene acquistato.

Fonte Eutekne



BARACCO FORNASIERO SRL